CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATUTA

IX Commissione- Tirocinio e Formazione Professionale

Incontro di studio sul tema:

La giurisdizionalizzazione del processo minorile.

Laboratorio di autoriforma per i magistrati minorili

Roma, 13, 14 febbraio 2012

Report del gruppo di studio su:

“Giurisdizionalizzazione dei procedimenti relativi alla filiazione naturale ex art. 317 bis cod. civ.

Dr. Antonella Magaraggia

Giudice del Tribunale per i minorenni di Venezia

RIPARTO DI COMPETENZA TRA TO e TM

Domanda solo di carattere economico

Pacifica la competenza del TO.

Domanda riconvenzionale sull'affidamento proposta avanti al TO adito per la domanda di carattere economico

Se il TO è adito con la procedura ex art.148 c.c., stante la natura del rito, la domanda è ritenuta inammissibile e viene determinato solo l'assegno. Resta, ovviamente, salva la proponibilità della domanda avanti il TM. In tal senso si sono pronunciati il TO di Bologna (decreto 14/7/2010) e di Modena.

Se il TO è adito con il rito ordinario ci sarà lo spostamento della competenza al TM (Cass. 27/9/2010 n. 20296).

Richiesta di modifica solo su disposizioni economiche in relazione ad un provvedimento emesso dal TM su questioni sia relative all'affido che economiche.

La giurisprudenza di merito ha dato soluzioni diverse.

Per la maggior parte i TM si ritenevano competenti, ma non mancavano decisioni contrarie.

La soluzione maggioritaria è stata fatta propria dalla pronuncia della Cassazione n. 9936 del 31/3/2011, emessa su regolamento di competenza. La Suprema Corte ha argomentato nel senso che "*l'articolo 742 c.p.c. deve ritenersi espressione di un principio, insito nel sistema, secondo il quale, una volta attratta al TM la competenza a decidere anche sull' assegno di mantenimento, stante la contestuale proposizione della relativa domanda insieme alle questioni relative all'affidamento, detta competenza resta radicata presso tale Tribunale relativamente ad ogni modifica del provvedimento adottato, impedendo la logica del sistema che esso non possa essere modificato in alcuna sua parte da un giudice diverso se non nell'ipotesi, non ricorrente nel caso di specie, di connessione che giustifichi lo spostamento di competenza*".

Si deve tuttavia segnalare che qualche TM (quello di Venezia, ad esempio) si dichiara ancora incompetente in quanto afferma che la competenza è stata attribuita al TM dall'ordinanza della Corte di Cassazione n. 8362 del 22/3/2007 sul presupposto dell'inscindibilità delle questione di carattere personale e patrimoniale e, quindi, non può esistere quando le questioni portate al TM siano solo di carattere economico.

COMPETENZA PER TERRITORIO TM

Come è noto, per radicarla non vale la regola generale dell'art 18 c.p.c. (foro del convenuto) né quella dell'art. 706 c.p.c. (ultima residenza comune), ma quello della residenza abituale del minore intesa come luogo in cui lo stesso ha i suoi legami affettivi ed interessi di vita. Il suo trasferimento unilaterale ed immotivato da parte di uno dei genitori in corso di causa non fa venir meno la

competenza del giudice inizialmente adito. Su questo hanno concordato tutti i partecipanti al gruppo di studio.

Ricorso proposto dopo pochi mesi dal trasferimento di residenza del minore in altro territorio

Si è osservato che, alcune volte, il minore viene spostato da un genitore con scelta unilaterale e l'altro genitore deve subirne le conseguenze, anche sotto il profilo processuale, senza che tale comportamento sia sanzionato.

Ci si è interrogati su quale fosse il criterio da seguire per determinare la competenza in tale ipotesi.

Qualcuno ha evidenziato che, dovendo essere la residenza concordata tra i genitori, tale non può ritenersi quella scelta da uno solo (si vorrebbe distinguere tra trasferimento legittimo e illegittimo).

Altri hanno evidenziato che bisogna fare riferimento solo al fattore tempo, che è elemento oggettivo e, quindi, più facilmente verificabile.

Ci siamo, alla fine, convinti che l'indagine, in applicazione della giurisprudenza sulla sottrazione internazionale (Cass. 14/7/2006 n. 16092), è complessa e deve basarsi su una serie di elementi: non solo sulla durata, ma sulla serietà dell'intento perseguito con il trasferimento nel senso che questo deve avere la rilevante probabilità di tradursi in un nuovo centro di affetti e di interessi per il minore (ad es. frequentazione della scuola, inserimento nel contesto sociale ecc).

Tale accertamento, in relazione al quale qualcuno dei partecipanti ha pensato anche allo svolgimento di istruttoria, è stato ritenuto dalla maggioranza da effettuare allo stato degli atti senza particolari indagini.

PRESUPPOSTO DELLA CONVIVENZA

Secondo la maggioranza dei TM il procedimento ex art. 317 bis c.c. può essere azionato non solo in caso di cessazione della convivenza, ma anche in quelli di non convivenza e di costanza di convivenza, qualora si intenda scioglierla.

Si è, quindi, superato l'orientamento tradizionale che vedeva possibile l'intervento del giudice solo in caso di cessazione della convivenza: l'art. 317 bis comma primo c.c. dispone che per i figli naturali l'esercizio della potestà genitoriale "*spetta congiuntamente ad entrambi qualora siano conviventi*" e solo nel caso di cessazione della convivenza la potestà spetta al genitore con il quale il figlio convive e diviene, quindi, possibile che un giudice emetta pronuncia sul tema dell' affidamento.

I TM si orientano, per contro, per l'ammissibilità della procedura ex art. 317 bis c.c. anche quando vi sia costanza di convivenza, ma vi sia la volontà di porla nel nulla. E questo per una serie di ragioni. Innanzi tutto per una sorta di omogeneità con il procedimento di separazione che può essere proposto da uno dei coniugi, quando ancora abiti nella casa familiare. In secondo luogo perché sarebbe assurdo che uno dei due genitori fosse costretto, per proporre il ricorso, ad allontanarsi

dall'abitazione della quale, magari, chiede e ottiene l'assegnazione. Da ultimo per il fatto che, a ben vedere, l'art. 317 bis c.c. sembra presupporre una situazione di pregiudizio dei figli che può essere anche indipendente dalla cessazione della convivenza.

LEGITTIMAZIONE ATTIVA E PASSIVA . INTERVENTO

Legittimazione attiva

Si ritiene concordemente da parte di tutti i TM che il procedimento vada attivato mediante ricorso proposto dai soli genitori e tramite legale. Qualora venga proposto personalmente, viene dichiarato inammissibile.

Non sono legittimati né altri parenti nè il PM malgrado il disposto dell' art. 336 primo comma c.c. che fa riferimento anche all' art. 317 bis c.c. e include fra i legittimati ad causam i parenti e il PM e (è evidente, tuttavia, il difetto di coordinamento essendo stato l'art. 317 bis c.c. introdotto dalla l.n. 151/1975).

Infatti, secondo gli ultimi orientamenti giurisprudenziali, tale procedimento si sta allontanando dall'alveo dei procedimenti di cui agli art. 330 e ss c.c. ed è sempre assimilabile ai procedimenti di separazione e divorzio.

Legittimazione passiva e contumacia

Per quanto concerne la parte resistente, è ovvio che deve essere l'altro genitore.

Ci si chiede se, in caso di mancata nomina di un legale, vada dichiarata la sua contumacia. E' da optare per l'affermativa, secondo le normali regole procedurali, che, tra l'altro, garantiscono la parte che viene dichiarata tale per quanto concerne, ad esempio, le domande nuove e, comunque, tutti gli atti che devono essere comunicati ex art. 292 c.p.c. (in tal senso TM di Milano, decreto 6/7/2007)

Intervento dei nonni

Ci siamo chiesti se possono intervenire i nonni in un procedimento ex art. 317 bis c.c.

Per alcuni TM tale intervento non è ammissibile.

Atri sono per l'affermativa sul presupposto che i provvedimenti che il giudice può adottare per regolare i rapporti inerenti alla prole, sia ex art. 155 c.c., quanto in relazione alle previsioni degli artt. 330 e ss. c.c., non sono schematizzati e il loro contenuto può essere il più vario, in relazione alle circostanze del caso concreto. Nei procedimenti nei quali la causa pretendi si individua nel pregiudizio del minore, ai sensi degli artt. 330, 333 c.c., è pacifico che anche i nonni possano attivare o intervenire e negli stessi a tutela dell'interesse del minore. Alla stessa soluzione dovrebbe pervenirsi, secondo questo orientamento, nei procedimenti ex art. 317 bis c.c. che, pur essendosi notevolmente avvicinati alla materia contenziosa, conservano la natura di volontaria giurisdizione, e dunque carattere di maggiore apertura ai soggetti diversi dalle parti, che presentino istanze meritevoli di tutela nell' interesse del minore.

Nel gruppo di studio abbiamo evidenziato che, probabilmente la soluzione dipende da che natura si attribuisce al procedimento ex art. 317 bis c.c. in quanto, in buona sostanza, i nonni propongono una domanda ai sensi dell' art. 333 c.c. all'interno di un procedimento che alcuni ritengono contenzioso e che altri ritengono ancora di volontaria giurisdizione (sul punto vedi *infra* p.8).

RICORSO CONGIUNTO DEI GENITORI

Si è discusso se sia ammissibile posto che nei casi di cessazione di convivenza non vi è necessità dell'intervento del giudice e le parti, anche raggiunto un accordo, potrebbero poi orientarsi diversamente.

In realtà in tutti i TM lo si ritiene ammissibile.

Si da, infatti, valore alla volontà delle parti che vogliono avere un vaglio di congruità da parte del giudice sui loro accordi, dare loro stabilità e certezza e anche renderli esecutivi.

Se è vero che la legge stabilisce la regola dell'affido condiviso e dell'esercizio congiunto della potestà, è anche vero le modalità di tale esercizio possono essere le più varie per cui rimane al TM la possibilità di effettuare una valutazione.

L'art. 155 c.c., applicabile ai figli di genitori naturali in virtù del richiamo contenuto nell'art 4 comma secondo l.n. 54/2006, stabilisce che il giudice *"prende atto se non contrari agli interessi dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori"*. La norma richiede al giudice un controllo di merito sugli accordi genitoriali al fine verificare se siano nell'interesse della prole così come l'art. 158 c.c. stabilisce che l'omologazione degli accordi di separazione consensuale può essere rifiutata se essi vengono ritenuti contrastati con interessi dei minori.

Qualora il vaglio di congruità sia positivo, il TM prende atto degli accordi e dispone in conformità (che gli accordi vengano fatti propri dal TM è importante perché solo così vengono muniti dell'esecutività e se ne può pretendere l'osservanza, anche coattivamente).

Qualora non appaia congruo, il TM può anche invitare le parti a modificare certe clausole.

Se le parti vi consentono, si ritorna all'ipotesi di cui sopra.

Altrimenti, secondo alcuni TM il procedimento continua come contenzioso. Altri rilevano l'opportunità di una rinuncia in quanto non si riuscirebbe a comprendere quale dovrebbe essere l'atto introduttivo, chi fra i due genitori il ricorrente e il resistente e chi il patrocinante posto che il legale di entrambe le parti non potrebbe, poi, ricevere mandato da una sola.

Per quanto concerne il procedimento, nella maggior parte dei TM si provvede sempre alla convocazione dei genitori mentre in altri (TM di Venezia) non si procede a tale incombente e si manda direttamente al PM per le conclusioni.

CURATORE SPECIALE

Non viene quasi mai nominato nei procedimenti ex art. 317 bis c.c., salva la ricorrenza di particolari situazioni.

Alcuni TM fanno una valutazione in astratto ex ante mentre altri richiedono una valutazione in concreto.

Il TM di Milano (decreto 6/7/2007) è di questo secondo avviso: *"in attesa di necessari interenti chiarificatori da parte del legislatore, appare opportuno operare in concreto una valutazione circa la sussistenza o meno di un conflitto di interessi tra minore e uno o entrambi i genitori ben potendo anche un solo genitore apparire tutelante"*. Anche il TM di Torino parla di *"un concreto ed accertato conflitto di interessi con entrambi i genitori"* (è ovvio che se il conflitto c'è con uno non occorre la nomina perché esiste l'altro genitore che rappresenta il minore).

Nel gruppo di studio ci si è interrogati sulla necessità di ripensare a tale orientamento, anche in applicazione dei principi di cui agli artt. 4 e 9 della Convenzione di Strasburgo del 1986, ma, allo stato, non pare esista un indirizzo univoco.

In ogni caso il curatore speciale non può essere nominato d'ufficio, ma occorre l'istanza di una parte, come chiaramente afferma l'art. 79 c.p.c.

DOMANDA DI RIMBORSO DEGLI ARRETRATI

Quanto alle controversie aventi ad oggetto il rimborso pro quota degli arretrati versati dal momento della cessazione della convivenza alla proposizione del ricorso dal genitore che in passato abbia integralmente provveduto al mantenimento del figlio naturale, i TM erano divisi. Alcuni la ritenevano ammissibile mentre altri no.

La Cassazione, con sentenza n. 10659 del 7/5/2009, ha affermato la competenza del TO sul presupposto che, attenendo la controversia alla definizione di rapporti pregressi tra condebitori solidali, in relazione a diritti disponibili, e non essendo dunque strettamente consequenziale e collegata alla decisione sull'affidamento, non ricorrono le ragioni di deroga alla competenza per materia del TO. Tale orientamento è stato da ultimo confermato, in sede di regolamento di competenza, dall'ordinanza della Suprema Corte n. 674 del 13/1/2011 e da quella n. 11883 del 27/5/2011.

Pur dopo le pronunce della Suprema Corte, alcuni TM si ritengono ancora competenti in ossequio al principio di contestualità tra misure relative all'affidamento e quelle relative al mantenimento, per ragioni di stretta connessione e di economia processuale e non ritengono corretto demandare la delibazione di questa domanda a diversa autorità giudiziaria, alla luce anche del fatto che le pronunce emesse in questa sede in campo patrimoniale hanno natura di condanna e carattere di esecutorietà.

Alcuni TM ritengono di pronunciarsi sulla domanda qualora sulla stessa venga accettato il

contraddittorio

DOMANDE RISARCITORIE

Quanto alla proponibilità delle domande risarcitorie nel procedimento minorile, il TM de L' Aquila, con pronunce del 18 luglio e del 5 e 9 aprile 2007 ha stabilito che il genitore che ometta deliberatamente di costituire per il figlio un modello parentale valido sul piano educativo deve risarcire ogni danno cosi arrecato. In senso contrario il TM di Bari (decreto 29/12/2009) ha affermato che per la domanda di risarcimento del danno è competente il TO sulla base del petitum e della causa petendi individuati ai sensi dell'art. 2043 c.c.

RAGGIUNGIMENTO DELLA MAGGIORE ETA'

In caso di compimento della maggiore età in corso di procedimento minorile, la maggioranza dei TM esclude la possibilità che si pervenga ad una pronuncia, ad eccezione dei TM di Bari e di Catania, qualora vi siano altri figli minorenni e per il periodo precedente al compimento della maggiore età.

ESECUTIVITA' DEL DECRETO

Ormai è orientamento pacifico dei TM quello di apporre la formula esecutiva ai decreti ex art. 317 bis c.c.

Sul punto si veda l' ordinanza della Corte Costituzionale del 20/11/2009 n. 310 che ha dichiarato inammissibile la questione di costituzionalità della normativa vigente sollevata dal TM di Roma, laddove non è attribuita efficacia ex lege ai provvedimenti patrimoniali relativi ai figli naturali, in quanto il giudice remittente non avrebbe sperimentato alcuna possibilità di pervenire ad un'interpretazione costituzionalmente conforme della normativa attraverso il ricorso all' analogia.

Alla luce della recente pronuncia della Cassazione 21/3/2011 n. 6319 si deve, comunque, optare per un'esecutività per legge. La Suprema Corte ha, infatti, affermato che il decreto ex art 317 bis c.c. ha natura sostanziale di sentenza presentando i requisiti di decisorietà (risolvendo una controversia in atto tra contrapposte posizioni di diritto soggettivo) e della definitività con efficacia assimilabile, rebus sic stantibus, a quella del giudicato, per cui è evidente che l'esecutività è per legge al pari di quella delle sentenze.

Pur trattandosi di provvedimento esecutivo per legge, si ritiene opportuno precisare tale statuizione nel decreto.

SPESE PROCESSUALI

Stante la natura contenziosa del procedimento ex art. 317 bis c.c. e l' argomento testuale del

riferimento all'art. 96 c.p.c. contenuto nell'art. 155 bis c.c., praticamente tutti i TM concordano che si debba decidere sulle spese.

La maggior parte dei TM applica le tariffe relative ai procedimenti contenziosi e non quelle relative agli speciali.

Sul punto si deve menzionare l'innovativo decreto del TM di Milano del 4/3/2011 nel quale si è stabilito che lo strumento dell'articolo 96 comma terzo c.p.c è idoneo a sanzionare comportamenti di uso pretestuoso e disfunzionale del processo ed è strumento efficace per garantire la tutela della effettività delle relazioni parentali ad opera dello Stato italiano, conformemente alla giurisprudenza europea (nella fattispecie la resistente aveva tenuto ferma la richiesta di affidamento esclusivo e non aveva fornito elementi a fondamento della sua domanda).

PROCEDIMENTO

Iscrizione

C'è disparità di prassi nei TM in ordine all'iscrizione del procedimento ex art. 317 bis c.c. Presso alcuni è registrato tra i procedimenti contenziosi mentre in altri tra quelli di volontaria giurisdizione.

Le conseguenze d sono evidenti in caso di riunione. Nel primo caso è possibile far confluire nel fascicolo ex art. 317 bis c.c. l'eventuale successiva domanda ex artt. 330, 333 c.c. mentre non sarà consentito l'inverso. Nel secondo caso si potrà sempre procedere a riunione dei procedimenti.

Diverse anche le soluzioni dei TM per l'ipotesi in cui nel corso di un procedimento ex art. 317 bis c.c. emerga una ragione di pregiudizio per la prole e il PM proponga una domanda a sua tutela. Per alcuni questa deve essere notificata alle parti (essendo domanda nuova) mentre per altri è sufficiente la concessione finale di un termine per repliche.

Ricorso

Il ricorso deve contenere l'esposizione dei fatti, l'indicazione dei mezzi di prova e tutte le domande che si intendono proporre.

In particolare, visto il thema decidendum, si ritengono necessarie alcune informazioni sulla situazioni di vita del minore e dei genitori (si veda, ad esempio, quanto stabilito dal Protocollo sui procedimenti ex art. 317 bis c.c. redatto dall'Osservatorio per la giustizia minorile del TM di Venezia).

Il ricorso deve essere notificato, congiuntamente al decreto di fissazione di udienza, a cura del ricorrente, alla parte resistente e al PM.

Decreto

Si tratta, come accade praticamente in tutti i TM, di decreto "vestito" in coerenza con i principi costituzionali del giusto processo e del diritto di difesa nonchè per un ordinato svolgimento della

procedura. Deve contenere la nomina il relatore, la fissazione di udienza di comparizione delle parti, il termine per la notifica a parte resistente, il termine per la sua costituzione, l'invito a farsi assistere da un difensore, con l'avvertimento che, se ne ricorrono le condizioni, potrà accedere al patrocinio a carico della Stato, l'invito a depositare nella stessa termine documentazione fiscale e patrimoniale e, se del caso, potrà già prevedere la richiesta di informazioni al servizio sociale.

Udienza di comparizione parti

Sempre necessaria per la grande maggioranza dei TM. Vi è chi (TM di Venezia) non la fissa in caso di ricorso congiunto contenente clausole congrue in relazione all'interesse del minore.

Istruttoria

Da quanto emerso nel gruppo di studio quasi mai viene dato un grande sfogo istruttorio se non per quanto concerne le informative richieste al servizio sociale (in alcuni TM vengono richieste sempre in quanto altrimenti il P.M. non conclude), alla Guardia di Finanza, alla Polizia o ai Carabinieri.

Se ne ricorrono le condizioni, viene ascoltato il minore e, con il consenso delle parti, si può anche rinviare o sospendere il procedimento per consentire un percorso di mediazione.

Alcuni TM (si veda, ad esempio, quanto stabilito dal Protocollo sui procedimenti ex art. 317 bis c.c. redatto dall'Osservatorio per la giustizia minorile del TM di Venezia) hanno ritenuto di dover, seppur in minima parte e nel rispetto della discrezionalità amministrativa che lo sostiene, dare alcune regole all'incombente istruttorio della richiesta di informazioni al servizio sociale, anche al fine di garantire una corretta e paritaria collaborazione tra questo e legali delle parti. Si è, ad esempio, previsto che la richiesta di informazioni fatta fuori udienza venga comunicata alle parti (così come la concessione di proroga del termine richiesta dal servizio sociale e concessa dal giudice), che siano indicati ambiti e finalità dell'intervento, specificando l'eventuale necessità di approfondimenti da parte dei servizi specialistici, che i legali delle parti facciano pervenire al servizio sociale copia degli atti introduttivi depositati in giudizio entri 15 giorni dal conferimento dell'incarico al servizio sociale, che il personale del servizio sociale sia diverso a seconda che si effettui un'attività di informazione o di valutazione o attui un intervento, che i legali e il servizio sociale collaborino fra loro per far positivamente effettuare alle parti un percorso di mediazione o per far loro raggiungere un accordo, che nel caso in cui il legale contatti i servizi sociali informi il legale di controparte e che, se il servizio intende comunicare con il legale, contatti anche il legale di controparte.

Gli avvocati presenti nel gruppo di studio hanno evidenziato che la prassi dei TM di limitare l'istruttoria incide sul diritto di difesa e crea una disparità di trattamento dei figli naturali rispetto a quelli legittimi in quanto al TO vi è sfogo istruttorio.

Quanto alla possibilità delle parti di dedurre in relazione agli esiti dei vari incombenti istruttori, in alcuni TM viene data ogni volta che viene depositata una qualsiasi informativa mentre in altri solo

quando si deve prendere un provvedimento provvisorio (vedi Protocollo sui procedimenti ex art. 317 bis c.c. redatto dall'Osservatorio per la giustizia minorile del TM di Venezia).

Quanto all'eventualità che le parti presentino istanze di provvedimenti urgenti nelle more del procedimento o domande nuove, il contraddittorio normalmente viene garantito concedendo termine per il deposito di memorie e repliche. Qualche TM avverte sin dall' inizio le parti che, in caso di presentazione di istanze, dovranno notificarne copia alla controparte.

Si è discusso nel gruppo di studio anche di c.t.u. (non frequente nei procedimenti in esame) e si sono stigmatizzati incarichi in cui si delega al consulente la determinazione del regime di affido, della collocazione prevalente, delle modalità di visita ecc. in quanto il c.t.u. dovrebbe limitarsi ad indicare gli elementi dai quali è il giudice che deve trarre la decisione.

Si sono, per contro, valutate positivamente quelle c.t.u. in cui il consulente viene incaricato, ad esempio, di far riprendere i rapporti con il genitore con cui si sono interrotti o di monitorare, per un breve periodo, l'andamento di una disciplina provvisoriamente trovata. Si tratta di c.t.u. dal connotato trasformativo**,** con una funzione forse impropria, ma virtuosa.

Provvedimenti provvisori

Alcuni TM emettono sempre i provvedimenti provvisori (simili ai provvedimenti presidenziali nell'ambito della separazione). Altri solo quando lo ritengono necessario.

Quanto alla reclamabilità, è noto che il reclamo non è ammesso per i provvedimenti provvisori (Cass., 29/10/2010 n. 23578 ha affermato che la ricorribilità va riferita "*ai provvedimenti conclusivi delle procedure ex art. 317 bis c.c., dotati di decisorietà e definitività "rebus sic stantibus" e non è riferibile ai provvedimenti provvisori adottati nel corso di tali procedure, per loro natura priva dei caratteri di definitività e non revocabilità da parte del giudice che li abbia emessi*").

I giudici della Corte d'Appello presenti nel gruppo hanno confermato che si orientano per la tendenziale inammissibilità del reclamo, salvo eccezioni (ad esempio in alcune Corti lo ritengono sempre ammissibile sulle questioni economiche attesa l'incidenza immediata della pronuncia).

Ci si è, peraltro, interrogati sulla bontà di tale interpretazione alla luce del fatto che, in alcuni casi, le procedure hanno una durata troppo lunga e i provvedimenti provvisori rimangono in vigore, senza possibilità di un loro vaglio dal giudice superiore, per un tempo indefinito.

Conclusione dell'istruttoria

Conclusa l'istruttoria, il giudice relatore assegna alle parti termine per memorie conclusive, acquisisce il parere del PM e rimette la decisione al collegio (tale "deposito atti" deve essere comunicato alle parti e al PM). Alcuni TM concedono anche termini per repliche. Altri, se richiesta, fissano udienza di discussione.